

Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE E PER LA PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE e la REGIONE DEL VENETO per l'attuazione di iniziative e progetti di valorizzazione dei territori del Veneto colpiti dall'Evento Vaia (27-30 ottobre 2018) in memoria delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale.

Il presente Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'attuazione di iniziative e progetti di valorizzazione dei territori del Veneto colpiti dal disastro del 29-30 ottobre 2018, in memoria delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale, è stipulato

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  
Struttura di Missione per gli Anniversari di  
interesse nazionale e per la promozione di eventi  
sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale  
- Codice Fiscale 80188230587, con sede in via  
della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma

(RM), rappresentata dal dott. Lorenzo Marzoli in  
qualità di Coordinatore

E

la Regione del Veneto, con sede a Venezia,  
Dorsoduro 3901, Codice Fiscale 80007580279,  
rappresentata dall'Avvocato Cristiano Corazzari,  
nato a Ferrara il 09/11/1975, in qualità di  
Assessore al Territorio, Cultura e Sicurezza,  
delegato del Presidente;

VISTI

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,  
n. 241 recante *"nuove norme in materia di  
procedimento amministrativo e di diritto di  
accesso ai documenti amministrativi"* e  
successive modificazioni e integrazioni;

la nota del Sottosegretario di Stato alla  
Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
indirizzata al Presidente della Giunta  
regionale del Veneto, protocollo 822-P del 2  
novembre 2018;

la nota del Presidente della Giunta regionale del  
Veneto al Sottosegretario di Stato alla  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, protocollo  
n. 475411 del 22 novembre 2018;

CONSIDERATO CHE

le parti condividono la necessità di attivare un complesso di iniziative volte a recuperare, riqualificare e rigenerare le aree del Veneto colpite dall'Evento Vaia (27-30 ottobre 2018), che hanno portato alla distruzione di tanto patrimonio boschivo, in parte coincidente con quello ricostituito dall'uomo dopo la fine della Grande Guerra;

e convengono in particolare

- sull'opportunità di creare dei luoghi della memoria nelle zone più devastate e compromesse, come segni tangibili di due vicende - la Grande Guerra e l'Evento Vaia - così diverse e così lontane nel tempo, ma che hanno impresso tracce indelebili sugli stessi territori a un secolo di distanza l'una dall'altra;

- sul proposito di attivare iniziative destinate alla fruizione da parte di tutta la cittadinanza, ma con una speciale attenzione al mondo della scuola e alle giovani generazioni, cui la continuità del ricordo può offrire un'occasione di riflessione sul piano della conoscenza storica, ma anche a un superiore livello di esperienza umana;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  
Struttura di Missione per gli Anniversari di  
interesse nazionale e per la promozione di eventi  
sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale  
(d'ora in avanti denominata Struttura di  
Missione) e la Regione del Veneto (d'ora in  
avanti denominata Regione) sottoscrivono il  
presente accordo, ai sensi dell'articolo 15 della  
legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### ARTICOLO 1

##### *(Oggetto dell'accordo)*

Le premesse costituiscono parte integrante del  
presente Accordo.

L'oggetto del presente Accordo è  
l'attuazione di iniziative e progetti di  
valorizzazione dei territori del Veneto  
colpiti dall'Evento Vaia (27-30 ottobre 2018),  
in particolare nell'Altopiano di Asiago e  
nell'alto bellunese, in memoria delle  
vicende storiche della Prima Guerra Mondiale,  
anche con la collaborazione dell'Ufficio  
Scolastico Regionale, delle Province, dei  
Comuni, Unioni e Comunità Montane e altri  
soggetti istituzionali interessati, finalizzati  
a:

- concorrere al ripristino delle aree compromesse, dando vita a luoghi di commemorazione, nei quali gli elementi naturali possano coesistere con opere dell'uomo, a simboleggiare il rapporto inscindibile di integrazione tra ambiente e cultura che caratterizza la storia della montagna veneta e delle comunità che la popolano;

- favorire la valorizzazione del patrimonio storico, in particolar modo le testimonianze della Grande Guerra, e dei beni naturalistico-ambientali del territorio, la diffusione della loro conoscenza e la promozione della loro fruizione;

- promuovere la creazione di nuove realtà polifunzionali che possano dialogare proficuamente con quelle già esistenti, ponendosi come punto di riferimento per iniziative di carattere didattico e didascalico;

- stimolare la partecipazione all'iniziativa, fin dalla fase d'avvio, attraverso forme di collaborazione attiva, con particolare riguardo alle giovani generazioni, anche nel mondo della scuola;

- innescare dinamiche di gestione consapevole e di sviluppo compatibile delle attività connesse con la valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico-ambientale;
- contribuire al consolidamento e alla diffusione dei principi di cooperazione, di dialogo interculturale, di risoluzione pacifica e prevenzione dei conflitti, nonché di rispetto per gli equilibri dell'ambiente naturale;
- promuovere percorsi didattici e laboratoriali per le scuole, dedicati alla conoscenza del territorio alpino, dal punto di vista storico, culturale e geografico e alla conoscenza dell'ambiente naturale alpino in termini di tutela del territorio e sostenibilità ambientale;
- promuovere percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento con particolare riferimento al territorio montano;
- promuovere la realizzazione di elaborati, filmati, prodotti multimediali, manufatti di artigiano artistico, progetti di robotica riferiti al territorio montano.

Il presente Accordo regola inoltre i rapporti fra la Struttura di Missione e la Regione per la

realizzazione delle iniziative oggetto del presente atto attraverso la regolamentazione del contributo pari a € 1.000.000,00 (EURO un milione), quale co-finanziamento, stanziato dalla medesima Struttura di Missione.

Costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti Allegati:

- Allegato A - Piano previsionale delle attività,
- Allegato B - Cronoprogramma delle iniziative.

## ARTICOLO 2

### *(Risorse economiche)*

Le risorse economiche per la realizzazione delle attività di cui all'Allegato A risultano da una compartecipazione finanziaria delle Parti, come segue:

- la Struttura di Missione si impegna all'erogazione di un contributo pari a € 1.000.000,00 (EURO un milione);
- la Regione si impegna a rendere disponibile una quota dei fondi destinati al ripristino delle aree compromesse per interventi coerenti e complementari alle attività previste dal presente Accordo, e comunque non inferiore a 1.000.000,00 (EURO un milione).

## ARTICOLO 3

*(Ambito temporale dell'accordo)*

Il presente Accordo assume efficacia dalla data della sua registrazione presso gli Organi di controllo competenti, rimane in vigore fino al 31/12/2020 e può essere prorogato nella durata o rinnovato previo Accordo fra le parti stipulanti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo, dandone comunicazione scritta all'altra Parte firmataria, prima della scadenza, fatto salvo il completamento delle attività e delle iniziative già formalmente avviate, per le quali sia già intervenuta l'assunzione dell'impegno di spesa.

Eventuali richieste di proroga dei termini sopra indicati saranno presentate dalla Regione alla Struttura di Missione almeno 30 giorni prima della scadenza del presente Accordo.

Le parti inoltre danno atto che un'eventuale proroga non dovrà in alcun modo comportare oneri aggiuntivi.

Le parti prendono atto e accettano che qualora i tempi del Cronoprogramma delle attività di cui all'Allegato B, al netto delle proroghe e degli aggiornamenti del Piano concordati tra le parti, non dovessero essere rispettati, la Struttura di



Missione procederà a richiedere la restituzione della quota parte delle risorse non ancora impegnate relative alle attività non realizzate.

#### ARTICOLO 4

*(Modalità di corresponsione del contributo)*

Il contributo di € 1.000.000,00 (EURO un milione) sarà corrisposto alla Regione, da parte della Struttura di Missione, come di seguito indicato:

a) € 400.000,00 (EURO quattrocentomila) a titolo di anticipazione da corrispondere a seguito della presentazione del Piano delle attività, come meglio specificato all'Articolo 5;

b) € 400.000,00 (EURO quattrocentomila) da corrispondere a seguito di dichiarazione di avvio del progetto e verifica degli impegni di spesa regolarmente assunti per un importo almeno pari a € 400.000,00;

c) € 200.000,00 (EURO duecentomila) a titolo di saldo, da corrispondere a seguito della verifica della regolarità contabile della rendicontazione prodotta per l'intero ammontare del contributo;

Con la richiesta di saldo, la Regione presenterà una relazione finale sulle attività e sulle

iniziative svolte nell'ambito del presente  
Accordo.

Le Parti prendono atto e accettano che la somma  
verrà erogata per la realizzazione delle attività  
oggetto del presente Accordo, ferma restando la  
facoltà di operare variazioni progettuali, anche  
nelle voci di spesa, previste dal Piano di cui al  
successivo Articolo 5, qualora esse non  
modifichino finalità e obiettivi indicati nel  
Piano previsionale in Allegato A.

Ogni eventuale aggiornamento del Piano è  
subordinato a una formale comunicazione della  
Regione alla Struttura di Missione e successiva  
autorizzazione da parte della stessa.

Le Parti prendono atto e accettano inoltre che le  
eventuali economie registrate durante  
l'attuazione del progetto potranno essere  
reimpiegate dalla Regione per finalità connesse  
all'oggetto del presente Accordo, previa  
comunicazione alla Struttura di Missione e  
successiva autorizzazione da parte della stessa.

#### ARTICOLO 5

##### *(Piano delle attività)*

Il Piano delle attività dovrà essere predisposto  
dalla Regione per accedere alla corresponsione

del contributo di cui alla lett. a) dell'Articolo 4, e dovrà contenere la descrizione delle singole attività e dei relativi costi, secondo le linee indicate nel Piano previsionale in Allegato A al presente Accordo.

Il Piano delle attività potrà essere aggiornato in corso d'opera, qualora si dovessero verificare elementi ostativi alla realizzazione e/o esigenze di variazione delle attività ivi previste. L'aggiornamento del Piano è subordinato a una formale comunicazione alla Struttura di Missione e successiva autorizzazione da parte della stessa.

#### ARTICOLO 6

##### *(Intese territoriali)*

Per l'attuazione del Piano delle attività di cui all'Articolo 5 del presente Accordo la Regione si riserva la facoltà di stipulare intese e/o convenzioni con amministrazioni pubbliche e soggetti privati, anche al fine di garantire la migliore realizzazione delle iniziative previste nel territorio.

#### ARTICOLO 7

##### *(Obblighi delle parti)*

La Regione si impegna a svolgere la funzione di coordinamento e monitoraggio per tutte le attività previste nel presente Accordo e a trasmettere tempestivamente la documentazione necessaria per la corresponsione del contributo da parte della Struttura di Missione.

La Regione si impegna inoltre a comunicare alla Struttura di Missione quali siano gli eventuali altri Enti che svolgono le funzioni di stazione appaltante a tutti gli effetti di legge, e a vigilare affinché gli stessi Enti procedano alla realizzazione degli interventi nel rispetto e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché nel rispetto di quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

La Regione informa la Struttura di Missione sullo svolgimento delle fasi procedurali e sull'andamento delle attività con relazione semestrale redatta dai Responsabili del Procedimento di cui al successivo articolo 8.

La Regione dovrà produrre una dichiarazione di avvenuta verifica della correttezza amministrativo-contabile delle procedure adottate per l'attuazione di quanto previsto dal presente

Accordo, nel rispetto della normativa di legge, anche regionale, vigente in materia, nonché sulla corrispondenza degli importi spesi rispetto alla rendicontazione prodotta. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla rendicontazione corredata della documentazione contabile amministrativa, attestante le spese effettivamente sostenute come precisato al successivo art. 9.

La Struttura di Missione si impegna a corrispondere il contributo secondo quanto previsto dall'Articolo 4 del presente Accordo.

#### ARTICOLO 8

*(Responsabile del procedimento)*

Per l'attuazione del presente Accordo, le Parti nominano rispettivamente un Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dandosene reciproca comunicazione.

#### ARTICOLO 9

*(Rendicontazione)*

La Regione si impegna a rendicontare per costi reali le spese sostenute attraverso la trasmissione di adeguata documentazione contabile.

Le Parti, inoltre, prendono atto e accettano che, al momento dell'erogazione del saldo, qualora l'importo complessivo speso, dichiarato e rendicontato, secondo le modalità di cui al precedente comma, dovesse risultare inferiore al costo complessivo del piano degli interventi, la Struttura di Missione procederà all'erogazione del contributo in quota parte.

La Regione è tenuta, altresì, a produrre ogni altra documentazione che la Struttura di Missione dovesse ritenere utile e necessaria all'erogazione dell'importo oggetto del presente Accordo.

#### ARTICOLO 10

##### *(Rapporti con i terzi)*

La Struttura di Missione rimane estranea a ogni rapporto giuridico comunque nascente con i terzi in dipendenza della realizzazione delle attività di cui al presente Accordo.

#### ARTICOLO 11

##### *(Gestione delle controversie)*

Le Parti si impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo in conformità ai doveri di correttezza e diligenza

nell'esecuzione dell'Accordo e ad improntare agli stessi principi la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente Accordo.

In caso di mancato accordo tra le Parti, si applicano le norme previste dal codice del processo amministrativo per la risoluzione delle controversie in relazione all'esecuzione di Accordi conclusi tra le Pubbliche Amministrazioni.

#### ARTICOLO 12

##### *(Disposizioni finali)*

Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione del presente Accordo deve essere convenuta fra le Parti in forma scritta, anche a mezzo comunicazioni formali tra le stesse.

Il presente Accordo è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti Organi di controllo.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti

per la Regione del Veneto

Avv. Cristiano Corazzari

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale e per la

promozione di eventi sportivi di rilevanza  
nazionale ed internazionale

Dott. Lorenzo Marzoli



## **ALLEGATO A – PIANO PREVISIONALE DELLE ATTIVITÀ**

---

A seguito del disastro naturale denominato Evento Vaia (27-30 ottobre 2018), verificatosi proprio nella ricorrenza dei cento anni dalla fine della Grande Guerra, si è andata configurando l'intenzione di creare dei luoghi della memoria nelle zone più colpite, e in particolare l'Altopiano di Asiago e il territorio dell'alto bellunese, come segni tangibili di due vicende così diverse e così lontane nel tempo, ma che hanno impresso tracce indelebili, a un secolo di distanza tra loro. L'iniziativa, destinata alla fruizione da parte di tutta la cittadinanza, nasce con il proposito di rivolgere una speciale attenzione alle giovani generazioni, cosicché la continuità del ricordo possa offrire un'occasione di riflessione, sul piano della conoscenza storica, ma anche a un superiore livello di esperienza umana.

### **OBIETTIVI**

- concorrere al ripristino delle aree compromesse, dando vita a luoghi di commemorazione, con la duplice valenza di ricordare le devastazioni della Grande Guerra e insieme il disastro dell'autunno 2018, nei quali gli elementi naturali possano coesistere con opere dell'uomo, a simboleggiare il rapporto inscindibile di integrazione tra ambiente e cultura che caratterizza la storia della montagna veneta e delle comunità che la popolano;
- favorire la valorizzazione del patrimonio storico, in particolar modo le testimonianze della Grande Guerra, e insieme dei beni naturalistico-ambientali del territorio, la diffusione della loro conoscenza e la promozione della loro fruizione;
- promuovere lo sviluppo di nuove realtà polifunzionali che possano dialogare proficuamente con le altre già esistenti, ponendosi come punto di riferimento per iniziative di carattere didattico e didascalico;
- stimolare la partecipazione all'iniziativa, fin dalla fase d'avvio, attraverso forme di collaborazione attiva, con particolare riguardo alle giovani generazioni, anche nel mondo della scuola;
- innescare dinamiche di gestione consapevole e di sviluppo compatibile delle attività connesse con la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e naturalistico-ambientale;
- contribuire al consolidamento e alla diffusione dei principi di cooperazione, di dialogo interculturale, di risoluzione pacifica e prevenzione dei conflitti, nonché di rispetto per gli equilibri dell'ambiente naturale.

## ***TIPOLOGIE DI AZIONI***

- individuazione, definizione e allestimento delle aree da destinare a luoghi della memoria, con particolare riferimento all'Altopiano di Asiago e al territorio dell'alto bellunese;
- creazione di percorsi commemorativi e di segni della memoria nei luoghi individuati, anche con modalità aperte al coinvolgimento e alla partecipazione, quali concorsi di idee, residenze d'artista, laboratori e workshop creativi, etc.;
- organizzazione di cerimonie istituzionali, eventi pubblici, performance, manifestazioni culturali;
- azioni di promozione e valorizzazione attraverso eventi e manifestazioni culturali aperti al pubblico;
- pubblicazioni illustrative, a stampa e digitali;
- attività didattica e di formazione dedicata agli operatori del settore;
- conferenze, seminari e percorsi formativi su vari livelli, laboratori didattici, visite guidate;
- percorsi didattici e laboratoriali per le scuole, dedicati:
  - alla conoscenza del territorio alpino, dal punto di vista storico, culturale e geografico, con particolare riferimento ai luoghi della Grande Guerra;
  - alla conoscenza dell'ambiente naturale alpino, incentrati sulla tutela del territorio e sui temi di energia, sostenibilità, salvaguardia dell'ecosistema, con particolare riferimento ai luoghi devastati dall'evento climatico dell'ottobre 2018;
  - all'uso e al riciclo di materiali del bosco anche per la realizzazione di manufatti di artigianato artistico;
  - alla realizzazione di elaborati o filmati o prodotti multimediali sul territorio montano e sul suo patrimonio di testimonianze storiche del primo conflitto mondiale;
- percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e per lo sviluppo di competenze sociali e civiche, anche in riferimento alla sensibilizzazione e alla formazione alla protezione civile.

## ***SOGGETTI PARTECIPANTI E/O ATTUATORI***

- Istituzioni, Amministrazioni competenti e Soggetti pubblici del territorio;
- Enti di istruzione e Istituzioni scolastiche;
- Istituti di formazione nelle varie discipline artistiche;
- Associazioni e Soggetti della società civile operanti negli ambiti previsti dal progetto.

